

**REGOLAMENTO (CE) N. 1096/94 DELLA COMMISSIONE**  
dell'11 maggio 1994

**che modifica il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine e il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione<sup>(3)</sup>, che ha modificato gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(4)</sup>, ha raggruppato i grassi di cui ai codici NC 1502 00 91 e 1502 00 99 facenti parte, rispettivamente, delle organizzazioni comuni di mercato nel settore delle carni bovine e nel settore delle carni ovine e caprine; che occorre pertanto adattare il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3611/93<sup>(6)</sup>, nonché il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle

carni ovine e caprine<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 233/94<sup>(8)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. All'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 805/68, il codice NC « 1502 00 91 » è sostituito dal codice NC « ex 1502 00 90 ».

2. All'articolo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3013/89, il codice NC « 1502 00 99 » è sostituito dal codice NC « ex 1502 00 90 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(6)</sup> GU n. L 328 del 29. 12. 1993, pag. 7.

<sup>(7)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 30 del 3. 2. 1994, pag. 9.